

**SENTENZA N. 11/2019**

Il Tribunale Federale FGI composto da

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Giorgio Leccisi**  
**Avv. Antonio Cippone**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**

si è riunito l'anno 2019, il giorno 4 ottobre, alle ore 09:30, si è riunito a Roma presso la sede nazionale FGI di V.le Tiziano n. 70, per discutere dei procedimenti disciplinari riuniti con provvedimento del 24 luglio 2019, avviati con citazione a giudizio nei confronti della società ASD Palestra Olimpia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Umberto Francesco Laganà, quest'ultimo anche in proprio, nonché nei confronti della tecnica societaria, sig.ra Immacolata Maria Laganà, per rispondere il primo della violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per *"Aver tenuto comportamento incompatibile con lo status di dirigente o tecnico della Federazione, in quanto destinatario di provvedimento giudiziario quale indagato di abusi sessuali nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni societarie, determinando così, anche, un danno di immagine all'intera Federazione. In Reggio Calabria fino al 22 maggio 2019"* e a carico della seconda, per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per: *"Quale Tecnico e responsabile dei minori affidati non vigilava efficacemente per impedire che LAGANA' Umberto Francesco compisse abusi sessuali nei confronti delle allieve in tenerissima età, a lei affidate nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni societarie, determinando così anche, un danno di immagine all'intera Federazione. In Reggio Calabria fino al 22 maggio 2019"*.

Il Tribunale:

- visti gli atti di incolpazione e la documentazione presente nel fascicolo;
- esaminata segnatamente la documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e, in particolare, le Ordinanze del 24.5.2019 e 6.6.2019 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria di applicazione delle misure cautelari restrittive della libertà personale assunte nei confronti del sig. Umberto Francesco Laganà;
- rilevato infatti che l'incolpato è agli arresti domiciliari essendo indagato per la commissione di reati gravi di natura sessuale nei confronti di minori tesserati, proprio nell'ambito dell'attività sportiva svolta dalla Società incolpata dal medesimo presieduta;
- tenuto conto che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'incolpato non hanno consentito la revoca delle misure interdittive della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria penale, a distanza di oltre quattro mesi dall'assunzione del primo provvedimento;
- ritenuto che la menzionata documentazione e il clamore mediatico che ne è conseguito, comprovato dalle notizie stampa acquisite in atti, configurano circostanze incompatibili con il ruolo esercitato dal Sig. Umberto Francesco Laganà quale Presidente - come risulta *per tabulas*

dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio tesseramenti - di una Società affiliata alla Federazione;

- ritenuto che le menzionate circostanze provocano altresì un grave pregiudizio all'immagine e al prestigio della Federazione, non consentendo la prosecuzione dell'appartenenza a qualsiasi titolo all'ambito federale da parte del Sig. Umberto Francesco Laganà;
- ritenuto pertanto giustificata l'applicazione nei confronti di quest'ultimo della sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 13 RGD;
- ritenuto che la Società, rimasta contumace, risponde dei comportamenti dei propri dirigenti ai sensi dell'art. 6 RGD;
- preso atto comunque della mancata specifica contestazione dei fatti oggetto di addebito da parte degli incolpati;
- valutato il comportamento processuale delle parti;
- preso atto della richiesta del Procuratore federale di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 65 RGD nei confronti della sig.ra Immacolata Maria Laganà e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione.

#### PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale;
- irroga nei confronti del sig. Umberto Francesco Laganà la sanzione della radiazione;
- irroga nei confronti della società ASD Palestra Olimpia la sanzione della sospensione per mesi cinque;
- dispone il pagamento della somma di € 500,00 ciascuno, a carico del sig. Umberto Francesco Laganà e della società ASD Palestra Olimpia, per le spese del presente giudizio. La predetta somma dovrà essere versata nelle casse della Federazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- dispone la pubblicazione della sanzione irrogata al sig. Umberto Francesco Laganà e alla società ASD Palestra Olimpia per estratto sulla rivista il Ginnasta per una volta soltanto;
- dichiara l'efficacia della sanzione concordata tra l'incolpata sig.ra Immacolata Maria Laganà e il Procuratore federale ex art. 65 RGD e quindi l'applicazione alla medesima dell'ammenda di € 2.000,00 reputando corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione. La predetta somma dovrà essere versata nelle casse della Federazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni



Presidente

Avv. Giorgio Leccisi



Componente

Avv. Antonio Cippone



Componente